

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori DANIELE GALDI, BATTAFARANO,
TAPPARO, MONTAGNINO, SMURAGLIA, RIPAMONTI, BEDIN,
PILONI, BERNASCONI, PAGANO D’ALESSANDRO PRISCO,
BARBIERI, FORCIERI e BRUNO GANERI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 LUGLIO 1996

Integrazioni e modifiche alla normativa sulle anticipazioni
di trattamento di fine rapporto per la tutela assistenziale dei
lavoratori portatori di *handicap*

ONOREVOLI SENATORI. - Con questo disegno di legge si introduce una modifica all'ordinamento che viene proposta con l'intento di contribuire a migliorare la tutela assistenziale dei lavoratori, portatori di *handicap* o con a carico famigliari nelle medesime condizioni. Si interviene quindi sull'articolo 2120 del codice civile, come sostituito dalla legge 29 maggio 1982, n. 297 integrandolo con ulteriori punti.

Per quanto riguarda la lettera *c)* si intende mettere a disposizione del lavoratore handicappato motorio, o del lavoratore con famigliare convivente a carico nelle medesime condizioni parte del trattamento di fine rapporto per sostenere le onerose spese che ogni intervento di abbattimento di barriere architettoniche comporta per l'accesso e la frequentazione della propria abitazione.

La richiesta di anticipazione dovrà essere corredata dei seguenti documenti:

copia autentica dell'atto di proprietà dell'alloggio soggetto agli interventi di ristrutturazione o adeguamento;

certificazione dello stato di *handicap* ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 1004;

atto notorio (o dichiarazione sostitutiva) attestante che il portatore di *handicap* appartiene al nucleo famigliare del lavoratore;

progetto delle opere di ristrutturazione o adeguamento (opere edili o impianti spe-

cifici per portatori di *handicap*) e relativo preventivo di spesa redatto da professionista iscritto all'albo.

Per quanto riguarda la lettera *d)* risulta di assoluta evidenza il carattere di necessità del soddisfacimento del bisogno di mobilità del portatore di *handicap* motorio, il quale molto spesso trova con l'autovettura adatta, l'unico modo per raggiungere il posto di lavoro ed ottenere una discreta autonomia personale.

La documentazione andrà correlata di:

copia di patente B speciale o del foglio rosa;

fotocopia del certificato rilasciato dalla Commissione medica provinciale rilasciato in occasione dell'ultimo rinnovo di patente oppure dell'accertamento dell'idoneità alla guida;

preventivo del costo dell'autovettura o di altro ausilio.

Viene inoltre inserita un'ulteriore norma che stabilisce i criteri per la ripetibilità della richiesta.

La ripetibilità della richiesta, di cui al nono comma del citato articolo 2120 è da ritenersi quindi correlata al perpetrarsi del bisogno che lo stato di handicappato permanente determina nel corso della vita lavorativa.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 2120, comma ottavo, del codice civile, come sostituito dalla legge 29 maggio 1982, n. 297, sono aggiunte le seguenti lettere:

«c) spese sostenute da lavoratori, con ridotte o impedito capacità motorie o sensoriali, o aventi a carico soggetti conviventi nelle medesime condizioni, per interventi di ristrutturazione o adeguamento per il superamento delle barriere architettoniche, nonché per l'installazione di ausili o accessori finalizzati alla fruizione dell'abitazione;

d) spese per acquisto di mezzi atti allo spostamento, sollevamento e locomozione di lavoratori con ridotte o impedito capacità motorie, ivi comprese poltrone o veicoli simili per invalidi anche con motore o altro meccanismo di propulsione compresi i servoscala per handicappati, i veicoli di cilindrata fino a 2000 c.c. se con motore a benzina e a 2500 c.c. se con motore *diesel*, adattati ad invalidi titolari di patente speciale per ridotte o impedito capacità motorie».

Art. 2.

1. Nel nono comma dell'articolo 2120 del codice civile, come sostituito dalla legge 29 maggio 1982, n. 297, dopo le parole: «una sola volta nel corso del rapporto di lavoro» sono inserite le seguenti: «fatta eccezione per i casi previsti dalla lettere c) e d) dell'ottavo comma».

